

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Il sottoscritto arch. Fabio Anchora con riferimento all'incarico di Consigliere presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013.

1.1. Incompatibilità con lo svolgimento di attività professionali:

☒ Insussistenza ipotesi art. 9, comma 2¹, del d.lgs. n. 39/2013.

1.2. Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

☒ Insussistenza ipotesi art. 11, comma 1², del d.lgs. n. 39/2013;

☒ Insussistenza ipotesi art. 11, comma 3³, del d.lgs. n. 39/2013.

DICHIARA ALTRESI'

¹ Art. 9, comma 2: "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di **amministratore negli enti pubblici** e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.";

² Art. 11, comma 1: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli **incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale**, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".

³ Art. 11, comma 3: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale** sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

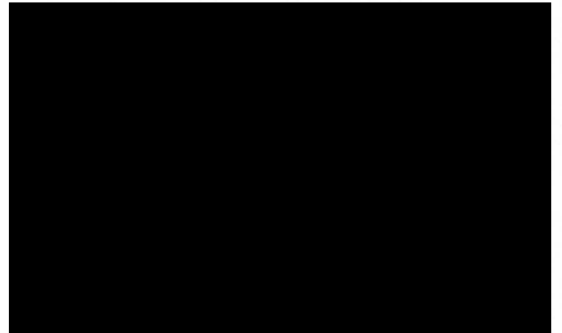
di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"⁴.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

LECCE, 01/07/2026

Luogo, data

La versione originale del documento è depositata presso l'Ufficio



⁴ Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.